

(N. 1676)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1956

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza
e per la pubblica moralità

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di adeguare gli istituti delle leggi di Pubblica sicurezza ai precetti costituzionali, in data 10 dicembre 1953, fu presentato ad iniziativa del Governo un disegno di legge contenente modifiche alle disposizioni del testo unico delle predette leggi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento (Atto Senato n. 254).

Il disegno di legge è stato esaminato e rielaborato, congiuntamente ad altri di iniziativa parlamentare, dalla 1^a Commissione del Senato, la quale, a conclusione dei propri lavori, ha formulato il disegno di legge definitivo recante i nn. 35/A, 254/A e 400/A, da sottoporre alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea legislativa.

A seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale, i citati disegni di legge sono stati restituiti alla 1^a Commissione del Senato per un nuovo esame del testo proposto dalla Commissione medesima.

Il Governo ritiene, a sua volta, doveroso rivolgere la sua particolare attenzione alle misure di prevenzione che furono particolarmente oggetto delle decisioni della Corte Costituzionale, affinché, adeguatamente riformati i relativi istituti, possano al più presto sorgere quei nuovi mezzi di difesa sociale che siano aderenti allo spirito ed alla lettera della Costituzione.

A tal fine, è stato predisposto l'accluso schema di provvedimento legislativo. Con esso, in conformità a quanto già era stato previsto nel

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

testo del disegno di legge predisposto dalla Commissione senatoriale per l'Assemblea, si stabilisce, come atto preliminare dei procedimenti intesi all'adozione delle misure preventive, la diffida.

A ciò provvede l'articolo 1, il quale indica le categorie di persone passibili di diffida.

L'articolo 2 fissa la nuova disciplina del rimpatrio obbligatorio e lascia all'Autorità di pubblica sicurezza, in uniformità con i principi contenuti nella sentenza costituzionale, la competenza ad adottare i provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, attribuendo, però, all'Autorità giudiziaria il potere di ordinare il rimpatrio per traduzione a seguito di condanna e dopo scontata la pena dell'arresto.

Le persone soggette al rimpatrio sono le stesse per le quali è prevista la diffida.

Nell'articolo 3, in sostituzione degli istituti dell'ammonizione e del confino, sono state previste, contro le persone infruttuosamente diffidate, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza e dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune.

La prima di tali misure può essere integrata dal divieto di soggiorno in determinati Comuni o Provincie.

La competenza ad emettere i provvedimenti è attribuita dall'articolo 3 all'Autorità giudiziaria, secondo il disposto dell'articolo 13 della Costituzione, richiamato e riaffermato dal giudicato costituzionale.

Quanto al concetto di « sicurezza pubblica », che, insieme con il termine « pubblica moralità », ricorre nell'articolo 3 e nello stesso titolo del presente disegno, sembra che esso non possa essere meglio definito che dalle seguenti massime, pronunciate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 2, in data 14 giugno 1956:

« Esclusa l'interpretazione, inammissibilmente angusta, che la "sicurezza" riguardi solo la incolumità fisica, sembra razionale e conforme allo spirito della Costituzione dare alla parola "sicurezza" il significato di situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto è possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione ga-

rantisce con tanta forza. Sicurezza si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offesa alla propria personalità fisica e morale; è "l'ordinato vivere civile", che è indubbiamente la mèta di uno Stato di diritto, libero e democratico ».

« Ciò posto, non è dubbio che le "persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità" costituiscono una minaccia alla "sicurezza" indicata, e così intesa, nell'articolo 16 della Costituzione ».

In concreto, le categorie di persone soggette alle misure preventive sono quelle medesime soggette alla diffida, in quanto le misure stesse seguono tale provvedimento.

L'organo giudiziario è, in primo grado, il Tribunale, il quale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato.

Il procedimento è iniziato su proposta del Questore, la cui iniziativa deriva direttamente dalle sue istituzionali competenze e responsabilità in materia di prevenzione.

Gli articoli 3 e seguenti stabiliscono le norme sostanziali e procedurali per l'applicazione delle misure di prevenzione.

L'articolo 3 ne prevede le varie ipotesi e stabilisce come debba avere inizio il procedimento che, a norma dell'ultimo comma, è promosso dal Questore con proposta motivata, diretta al Presidente del Tribunale del capoluogo.

Le norme che regolano il procedimento sono contenute nell'articolo 4.

Esso ha luogo in camera di consiglio, con l'intervento del Pubblico Ministero e dell'interessato, che, ove necessario, può esservi costretto. Il Tribunale emette decreto motivato ed osserva, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale. Analoghe norme sono previste per i procedimenti dinanzi alla Corte d'appello ed alla Corte di cassazione.

La durata della misura di prevenzione non può essere inferiore ad un anno, nè superiore a 5.

L'effetto non sospensivo dei ricorsi è inerente alla stessa natura e finalità della norma di prevenzione: la quale, una volta disposta dall'Autorità giudiziaria con tutte le necessarie garanzie per l'interessato, verrebbe meno

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al suo scopo ove non fosse immediatamente applicabile, salvi sempre i rimedi previsti dalla legge negli ulteriori gradi di giurisdizione. Detti rimedi consistono nel ricorso alla Corte di appello, anche per il merito, contro il provvedimento del Tribunale e nel ricorso alla Corte di cassazione per violazione di legge, contro la decisione della Corte di appello. Per i relativi procedimenti, sono previsti termini particolarmente brevi che ne garantiscono la rapidità.

L'articolo 5 stabilisce quali prescrizioni generali e particolari possono essere impartite dal Tribunale.

L'articolo 6 attribuisce al Presidente del Tribunale la facoltà cautelativa di disporre, nella pendenza del procedimento, che la persona proposta per una misura preventiva sia

tenuta sotto custodia in uno stabilimento di prevenzione e di pena.

L'articolo 7 concerne la revoca o la modifica dei provvedimenti, quando cessino o mutino le cause che li hanno determinati e regola il regime dei ricorsi relativi.

Una disposizione transitoria (art. 8) riguarda, infine, i provvedimenti di assegnazione al confino emanati prima dell'entrata in vigore della legge e ne prevede la convalida da parte della Autorità giudiziaria competente, secondo le nuove norme, su proposta motivata dal Questore da trasmettersi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Decorso detto termine, senza che sia stata presentata proposta di convalida, cessano automaticamente gli effetti del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Possono essere diffidati dal Questore:

1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;

2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;

3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;

4) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolare dolosamente l'uso;

5) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.

Il Questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Qualora le persone indicate nell'articolo precedente si trovino fuori dei luoghi di residenza e siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, il Questore può, con provvedimento motivato, disporre il rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

Il Questore può, altresì, vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio, di ritornare senza preventiva autorizzazione nel Comune dal quale è allontanato.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

Art. 3.

Alle persone indicate nell'articolo 1 che non abbiano cambiata condotta nonostante la diffida del Questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità,

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

può essere applicata nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della Pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie.

Nei casi di particolare pericolosità, può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.

A tali fini, il Questore nella cui Provincia la persona dimora, dopo che questa sia stata infruttuosamente diffidata, ne fa proposta motivata al Presidente del Tribunale avente sede nel Capoluogo di provincia.

Art. 4.

Il Tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del Pubblico Ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale.

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il Presidente del Tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinarne l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

Il provvedimento del Tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno nè superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al Procuratore della Repubblica, al Procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della Corte d'appello è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge, da parte del Pubblico Ministero e

dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quanto è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

Art. 5.

Qualora il Tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della Pubblica sicurezza o si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il Tribunale prescrive di darsi alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'Autorità di Pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'Autorità medesima.

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia alla Autorità locale di Pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie.

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, può essere, inoltre, prescritto:

1) di non allontanarsi dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'Autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'Autorità di Pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sè e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di Pubblica sicurezza.

Art. 6.

Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il Presidente del Tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 4, primo comma, può, ove sussistano motivi di particolare gravità, disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in uno stabilimento di prevenzione e di pena, fino a quando non siasi deliberato sull'applicazione della misura di prevenzione.

Art. 7.

Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 è comunicato al Questore per l'esecuzione.

Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'Autorità di Pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato.

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

Art. 8.

I provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a conva-

lida dell'Autorità giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa.

All'uopo, il Questore trasmette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, una copia di ciascun provvedimento con motivata proposta al Presidente del Tribunale, il quale provvede ai sensi dell'articolo 4.

Qualora entro detto termine non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento.

Art. 9.

Il contravventore alle prescrizioni del decreto di sorveglianza speciale della Pubblica sicurezza è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

Art. 10.

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Art. 11.

La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 12.

La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno in un determinato Comune che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione

di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.

L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare in un determinato Comune è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.